COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 35

Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori

Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	III — Organi della Regione
Capo	III — La giunta regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-35-sospensione-del-presidente-del-consiglio-regionale-del-presidente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it